



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 200 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra
decisione del 22 luglio 2020, deposito del 10 settembre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atti di promovimento: ricorsi nn. [41](#) e [74 del 2019](#)

parole chiave:

IMPIEGO PUBBLICO – ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI REGIONALI –
CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ – ASTENSIONE DAL LAVORO
PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA – PERSONALE
ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

disposizioni impugnate:

- artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della [legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29](#)
- artt. 1 e 2 della [legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5](#)

disposizioni parametro:

- artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l), della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento; non fondatezza; cessata materia del contendere

Con due distinti ricorsi, parzialmente riuniti dalla Corte in ragione della loro connessione oggettiva, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso diverse questioni di legittimità costituzionale riguardanti varie disposizioni della legge della Regione Liguria n. 29/2018 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019*) e dell'intera legge della Regione Liguria n. 5/2019 (*Norma di interpretazione autentica*), riguardanti la disciplina sull'**assunzione agli impieghi regionali** e il **profilo professionale attribuibile al personale dell'Ufficio stampa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale**.

La Corte costituzionale ha anzitutto respinto le censure avanzate nei confronti dell'art. 2, comma 1, della legge regionale nella parte in cui, riscrivendo l'art. 6 della legge regionale n. 15/1996 (*Norme sull'assunzione agli impieghi regionali*), ha ridefinito le modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali. In particolare, la Corte ha chiarito – richiamando la propria precedente giurisprudenza – che

la disciplina sulla pubblicazione del diario delle prove di concorso e le modalità di convocazione dei candidati «rientra nella competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.» (in specie, nella materia ordinamento e organizzazione amministrativa regionale), escludendo, così, la violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. l), 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost. prospettata dal ricorrente.

Successivamente, la Corte è passata all'esame della questione relativa all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 29/2018, censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui prevede, per l'assunzione di personale a tempo determinato, che l'accertamento sulla conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sia solo *facoltativo*, e non obbligatorio. Tale previsione, secondo il ricorrente, determinerebbe una violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., alla luce del contrasto con la normativa statale in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 37, comma 1, d.lgs. n. 165/2001). Tuttavia, la Corte ha escluso la fondatezza della questione, ritenendo che simili **valutazioni discrezionali, relative ai requisiti di accesso alle selezioni pubbliche**, siano «riconducibili alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di **competenza residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.**

In relazione alla terza questione, in tema di scorrimento delle graduatorie per l'assunzione agli impieghi regionali (art. 2, comma 2, della legge regionale n. 29/2018), la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione della abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2019 e della sua mancata applicazione *medio tempore*.

La Corte costituzionale si è occupata, poi, di un'ulteriore censura mossa nei confronti dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 29/2018, in particolare nella parte in cui – sostituendo il comma 11 del già citato art. 16 della legge regionale n. 15/1996 – ha previsto che «i candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'**interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità** hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo». Ad avviso del ricorrente, una simile previsione determinerebbe una «**discriminazione in ragione dello stato di gravidanza**» nei confronti del personale in aspettativa per maternità, in violazione degli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost.

Preliminarmente la Corte osserva che, sebbene anche in questo caso la norma impugnata sia stata abrogata dall'art. 3 della legge regionale n. 4/2019, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che la disposizione in esame – rimasta in vigore per circa quattro mesi (dal 1° gennaio al 26 aprile 2019) – potrebbe aver trovato applicazione, con conseguente determinazione dell'effetto discriminatorio lamentato dal ricorrente.

Ciò premesso, la Corte chiarisce che, nel merito, **la questione è fondata**. Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale, le candidate incluse in graduatoria che si trovino in congedo obbligatorio di maternità o che, per le medesime ragioni, godano dell'interdizione anticipata dal lavoro (prevista in caso di gravi o particolari motivi) rischierebbero di vedere preclusa la possibilità di assunzione proprio a causa dello stato di maternità o gravidanza. Difatti, come si evince dalla disposizione censurata, le candidate che dovessero trovarsi in tali condizioni **potrebbero essere richiamate solo in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria, vedendosi così negato il diritto a un'assunzione immediata**. Secondo il

Giudice delle leggi, tale previsione si pone «in contrasto con tutti i parametri evocati dal ricorrente, che congiuntamente esprimono i principi di non discriminazione, di protezione del minore e di tutela della maternità». È evidente, infatti, che nel caso in cui la graduatoria non divenga oggetto di ulteriore utilizzo, le candidate si vedrebbero private di una concreta possibilità di immissione in ruolo, «con la perdita dei connessi benefici giuridici ed economici».

La Corte costituzionale, infine, ha affrontato la questione di legittimità relativa al **profilo professionale attribuibile al personale addetto alle attività di informazione e comunicazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Liguria**.

A tal riguardo, si evidenzia anzitutto che, a livello nazionale, è previsto che le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di un ufficio stampa per svolgere attività indirizzata ai mezzi di comunicazione di massa. Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 150/2000 (*Disciplina della attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*), la regolamentazione dei profili professionali del personale in questione è affidata alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione. Tuttavia, poiché per molti anni tale area speciale non è stata creata, alcune regioni hanno applicato al proprio personale le previsioni del contratto collettivo dei giornalisti; tra tali regioni vi è anche la Liguria che, con l'art. 29, comma 2, lett. d), secondo periodo, della legge regionale n. 25/2006 (*Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria*), ha stabilito che, sino all'entrata in vigore dello specifico accordo collettivo nazionale relativo al personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, a tale personale siano attribuibili i profili professionali e l'equivalente economico previsto dal contratto collettivo nazionali di lavoro dei giornalisti. Successivamente, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto «Funzioni locali», ove sono stati istituiti anche i nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione delle amministrazioni locali. Al contratto è stata poi allegata una dichiarazione congiunta (la n. 8), con cui si precisa che viene rimandata ad un'apposita sequenza contrattuale la regolazione di raccordo per il personale a cui è stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale dalla legge regionale in materia.

A seguito della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale, il legislatore ligure ha voluto fornire l'interpretazione autentica della propria originaria disciplina tramite l'approvazione dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 29/2018 (impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il primo dei due ricorsi), ove si è disposta l'applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale del 21 maggio 2018. In particolare, secondo il legislatore ligure, l'accordo nazionale quadro che dovrà trovare applicazione per il personale della Regione sarà solo «quello definito a seguito dell'apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018» (art. 30, comma 1, della legge regionale n. 29/2018).

Il ricorrente, tuttavia, ritiene che tale disposizione non si limiti a fornire un'interpretazione della previgente disciplina, ma possieda una portata innovativa, finendo per cristallizzare il trattamento economico e giuridico del personale in questione nonostante la disciplina del 2006 avesse previsto l'applicazione dei profili professionali dei giornalisti fino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale, quindi solo transitoriamente. Essendosi avverata la clausola risolutiva espressa prevista dalla disciplina del 2006, **la nuova norma di interpretazione non si limiterebbe ad effettuare un rinvio alla contrattazione collettiva opportuna, ma specificherebbe essa stessa il regime e il**

trattamento economico da riconoscere al personale dell'ufficio stampa della regione.

Le medesime conclusioni riguardano, poi, l'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2019 (oggetto del secondo ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri), una nuova norma di interpretazione autentica con cui il legislatore regionale, pur abrogando l'intero comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/2018, ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto, con l'effetto di confermare l'applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l'entrata in vigore del CCNL «Funzioni locali» del 21 maggio 2018.

Ebbene, la Corte costituzionale ha ritenuto **entrambe le questioni fondate**. Al riguardo, il Giudice delle leggi chiarisce che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile" di cui art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. e, in quanto tale, spetta in via esclusiva al legislatore nazionale. Di conseguenza, «le disposizioni regionali censurate, nello stabilire condizioni di perdurante applicabilità della contrattazione collettiva dei giornalisti, in luogo di quella del comparto "Funzioni locali", **determinano l'effetto di rendere applicabile un contratto collettivo che non coincide con quello indicato dalla fonte a ciò deputata, con conseguente violazione delle prerogative statali in materia**».

Andrea Giubilei